

Art. 13.

I provvedimenti di esclusione dalla borsa, nonché quelli di revoca della esclusione stessa, debbono essere comunicati a tutte le altre borse della Repubblica, a cura della deputazione.

CAP. V
Mediazione

Art. 14.

I mediatori hanno l'obbligo di fornire alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alla deputazione di borsa tutte le informazioni relative alla attività da essi svolta in borsa.

Art. 15.

I compensi dovuti ai mediatori iscritti per gli uffici pubblici loro riservati, nonché le tariffe per le mediazioni di borsa, sono quelli risultanti da apposita tabella approvata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

CAP. VI
Contrattazioni

Art. 16.

Gli affari conclusi nella borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della borsa medesima.

Art. 17.

Nei locali della borsa si svolgono le contrattazioni relative alla compravendita a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita la deputazione di borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi, le nomenclature, con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse, le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art. 18.

La compravendita coattiva e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite da mediatori iscritti nell'apposito ruolo.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità di esecuzione.

Art. 19.

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita la deputazione e il comitato di vigilanza, compila il calendario della borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della borsa a determinati giorni della settimana.

CAP. VII
Consegne, pagamenti e costituzione in mora

Art. 20.

Per i contratti conclusi nella borsa o con espresso riferimento alla borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i termini e le modalità contemplati dagli usi vigenti nella provincia di Parma, accertati, approvati e pubblicati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma.

Art. 21.

Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato ai sensi delle disposizioni d'uso di cui all'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente o disposta ad adempiere ha diritto di chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.

Nei contratti a consegne differite ripartiti a mesi ed a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

CAP. VIII
Listino di borsa

Art. 22.

I prodotti e le merci che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 23.

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatto dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno un componente della deputazione.

Il comitato può valersi, per il compimento delle relative operazioni di una o più commissioni, presiedute da un membro del comitato, assistito da un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'uopo delegato dal segretario generale.

I componenti delle commissioni sono nominati annualmente dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono prescelti di norma tra i membri del comitato di borsa.

Art. 24.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura impartisce al comitato criteri direttivi per la formazione del listino di borsa nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa Camera cura la pubblicazione del listino.

CAP. IX
Componimento delle controversie

Art. 25.

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in borsa possono essere dalle parti deferite, congiuntamente o disgiuntamente, alla deputazione per il tentativo di composizione amichevole della controversia, purché entro venti giorni dallo svolgimento della trattativa.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso si applicano le disposizioni degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

CAP. X
Disposizioni finali

Art. 26.

Le direttive ed i provvedimenti emanati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma e dalla deputazione di borsa, riguardanti il funzionamento della borsa e le contrattazioni, si presumono portati a conoscenza di chiunque direttamente o indirettamente operi in borsa, mediante l'affissione di particolari ordinanze, deliberazioni, manifesti o avvisi nei locali della borsa medesima.

Roma, addì 24 giugno 1968

Visto, il *Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

(6911)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

Abrogazione del decreto interministeriale 7 giugno 1960, relativo alla sospensione, nel territorio del comune di Sulmona (L'Aquila), dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'istanza in data 10 ottobre 1966, con la quale l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Sulmona ha chiesto l'abrogazione del decreto interministeriale